



## TRIBUNALE DI PRATO

Prot. n 494/2020

Prato, 10 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale, anche in funzioni di dirigente amministrativo e di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace;

**visto** il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11;

**rilevato che** l'art. 1, comma 1, prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.”*;

**considerato che** le finalità perseguite sono *“di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”* e che occorre adottare misure di attuazione nel massimo grado idonee, compatibilmente alle risorse in dotazione, a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e ciò anche tenuto conto delle ulteriori misure urgenti di cui al DPCM 9 marzo 2020 e del quadro sinottico allegato nonché degli esiti della conferenza dei dirigenti degli uffici giudicanti del Distretto, convocata dalla Presidente della Corte di Appello e tenutasi dalle ore 13 alle ore 14,30 circa del 9 marzo u.s.;

**precisato che** ai sensi degli artt. 1 e 2 d.l. n. 11/2020:

- a) le udienze civili e penali sono rinviate d'ufficio ex art. 1, comma 1, d.l. n. 11/2020, con la conseguenza che nessun provvedimento si rende necessario da parte di singoli magistrati,
- b) stante la natura eccezionale delle previsioni contenute l'art. 2, comma 2, lett. g) non comprende le materie non espressamente menzionate in tale norma, ancorché ordinariamente soggette alla sospensione feriale dei termini ex l. 7 ottobre 1969 n. 742 (come ad es. la materia degli sfratti e, attualmente, i procedimenti di istruttoria prefallimentare),
- c) l'eccezione relativa ai *“procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione”* riguarda *“i soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute”*,
- d) la *ratio* che presiede all'emanazione del d.l. n. 11/2020 (Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) e quella relativa alla legge n. 749/1962 (sospensione feriale dei termini) sono diverse e non è, quindi, possibile instaurare un collegamento tra i due testi normativi,
- e) la clausola generale di chiusura dell'art. 2, comma 2, lett. g) d.l. n. 11/2020 è relativa a *tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*. La previsione sembra essere astrattamente riferibile a tutti i procedimenti ma l'interpretazione sistematica, alla luce delle ipotesi previste nell'intero art. 2, comma 2, lett. g) d.l. n. 11/2020, induce a ritenere che il pregiudizio irreparabile attenga essenzialmente alla persona sebbene

non possano essere esclusi anche eventuali pregiudizi di natura patrimoniale, purché rilevi il parametro della irreparabilità,

- f) il pregiudizio o la peculiarità della materia e dei profili trattati assumono rilievo anche in relazione alla data di fissazione dell'udienza di rinvio da parte del magistrato assegnatario (ad es. in relazione alle cause in materia di licenziamento, pur non evocate nel d.l. n. 11/2020),
- g) l'eccezione, e cioè il **non** rinvio d'ufficio e la necessità di tenere le udienze, relativa a quelle penali e di prevenzione indicate dall'art 2 lett g) n. 2 a), b) - per "*misure cautelari*" dovendosi intendere, avuto riguardo alla richiamata *ratio legis*, le misure coercitive personali custodiali - e c), ricorre "**quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda**";

**ritenuto che**, nonostante l'art. 2, comma 2, d.l. n. 11/2020 si riferisca al periodo successivo al 22 marzo 2020, sia necessario provvedere in via d'urgenza, atteso l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica e riservate ulteriori specifiche direttive anche per le vie brevi, in ordine alle attività dei magistrati e delle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace nonché alla limitazione degli accessi agli uffici e all'UNEP;

#### **dispone**

in caso di rapporto processuale già instaurato la valutazione relativa al pregiudizio per la ritardata trattazione degli affari civili può essere rilevata dal magistrato assegnatario, che assumerà le decisioni conseguenti anche su eventuali istanze presentate dai difensori delle parti,

per le cause di nuova iscrizione - l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 2, lett. g) prevedendo che *la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile* - la dichiarazione di urgenza nella prima ipotesi è delegata, per ragioni di funzionalità e speditezza, ai magistrati che presiedono i collegi e, quindi, al dr. Michele Sirgiovanni, per tutto il settore civile, compresa la materia della famiglia (ad esclusione della materia concorsuale e fallimentare) e alla dr.ssa Raffaella Brogi, per la materia fallimentare e concorsuale,

le date delle nuove udienze saranno comunicate alle parti dalle cancellerie sulla base delle indicazioni dei magistrati;

i magistrati, al fine di rendere più agevoli e spediti gli adempimenti delle cancellerie e di consentire alle stesse di poter individuare eventuali provvedimenti urgenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) rendendone edotto il magistrato tabellamente competente (o in caso di nuova iscrizione i magistrati delegati da Presidente del Tribunale), indicheranno, possibilmente, una data di rinvio unitaria (salvo eventuali necessità inerenti ai procedimenti più risalenti);

le udienze civili non rinviate d'ufficio saranno tenute, ferme restando le eventuali determinazioni del giudice ai sensi dell'art. 128 c.p.c., nelle aule ordinariamente destinate ovvero in quelle penali disponibili, secondo le indicazioni cui provvederanno di concerto il funzionario consegnatario e il funzionario coordinatore del dibattimento penale (il quale ha già comunicato che l'aula Croce al piano 1 non sarà mai impegnata dal 10 al 22 marzo 2020), e il giudice procurerà che in aula sia osservato il prescritto distanziamento mentre il responsabile del servizio di vigilanza anche che, all'esterno, non si formino assembramenti;

le camere di consiglio nei processi collegiali saranno tenute, con le medesime cautele, nelle aule al termine delle udienze, quelle civili nella sala riunioni dell'ufficio di presidenza in caso di necessità

ovvero verificata la funzionalità e comune disponibilità del sistema "Microsoft-teams" o di altri in dotazione ministeriale, mediante collegamento a distanza;

le udienze di convalida dell'arresto, non nel rito ex art. 558 c.p.p., e del fermo saranno tenute, previa verifica da parte del funzionario coordinatore dell'ufficio GIP-GUP presso la Direzione della Casa Circondariale di Prato e il Comando Polizia Penitenziaria che sia possibile predisporre il servizio necessario, nell'aula destinata alle udienze preliminari dove all'esito positivo della verifica gli indagati saranno tradotti ovvero organizzando se possibile il servizio di video conferenza, diversamente richiedendo alla stessa Direzione che siano resi disponibili allo scopo locali dell'istituto penitenziario sanificati;

le udienze penali non rinviate d'ufficio saranno tenute, ferme restando le eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., nelle aule ordinariamente destinate e il giudice procurerà che sia osservato il prescritto distanziamento mentre il responsabile del servizio di vigilanza anche che, all'esterno, non si formino assembramenti;

le udienze davanti al GdP di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera (art. 2 lett g) n. 1) DL n. 11/2020) saranno tenute con le medesime cautele, previa verifica della disponibilità del competente funzionario della Questura che sarà interessato dal presidente di sezione di concerto con il coordinatore amministrativo dell'ufficio del GdP, presso le aule di quest'ultimo ufficio;

l'accesso alla cancelleria di volontaria giurisdizione sarà consentito solo per la ricezione e consegna (ove non sia effettuata in via telematica) dei provvedimenti in materia di trattamento sanitario obbligatorio ai messi comunali e ai vigili urbani, nonché per il rilascio di copie autentiche o con formula esecutiva urgenti;

il deposito dei rendiconti annuali dei tutori, curatori e amministratori di sostegno sarà effettuato dal 15 maggio al 31 maggio 2020;

le eventuali istanze di privati saranno trasmesse mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [civile.tribunale.prato@giustiziacert.it](mailto:civile.tribunale.prato@giustiziacert.it) ovvero all'indirizzo peo:

[volontariagiurisdizione.tribunale.prato@giustizia.it](mailto:volontariagiurisdizione.tribunale.prato@giustizia.it)

gli atti di accettazione di eredità e rinuncia all'eredità saranno differiti dal funzionario preposto - trattandosi di atto del suo ufficio, anche quanto alla valutazione d'urgenza - a data successiva al 22 marzo 2020;

quanto alla cancelleria civile, nonché del settore lavoro, fallimentare e concorsuale il deposito degli atti potrà avvenire in via telematica, mediante pec, peo o pct:

[fallimentare.tribunale.prato@giustiziacert.it](mailto:fallimentare.tribunale.prato@giustiziacert.it)

[cancelleria.fallimentare.tribunale.prato@giustizia.it](mailto:cancelleria.fallimentare.tribunale.prato@giustizia.it)

[cancelleria.esecuzioni.tribunale.prato@giustizia.it](mailto:cancelleria.esecuzioni.tribunale.prato@giustizia.it)

[civile.tribunale.prato@giustiziacert.it](mailto:civile.tribunale.prato@giustiziacert.it)


[civilespeciali.tribunale.prato@giustizia.it](mailto:civilespeciali.tribunale.prato@giustizia.it)

[copiesentenzecivili.tribunale.prato@giustizia.it](mailto:copiesentenzecivili.tribunale.prato@giustizia.it)

[cancelleria.contcivile.tribunale.prato@giustizia.it](mailto:cancelleria.contcivile.tribunale.prato@giustizia.it) ;

è consentito l'accesso per il ritiro delle copie con formula esecutiva delle sentenze, dei decreti ingiuntivi, nonché dei decreti di trasferimento urgenti;

per tutte le cancellerie l'invio al recupero crediti per il mancato deposito dell'originale del C.U.F. (il versamento avverrà, comunque, regolarmente in via elettronica anche durante il periodo di emergenza) sarà eseguito in data successiva al 22 marzo 2020;



l'accesso alle cancellerie penali è consentito fino al 22 marzo 2020 solo per le attività connesse ai procedimenti di cui all'art 2 lett. g) n. 2) DL n. 11/2020. In caso di contestazioni sarà richiesto l'intervento per le valutazioni e le direttive del caso del magistrato di turno per la trattazione dei processi con rito ex art. 558 c.p.p. (il martedì di quello di turno il mercoledì e il giovedì di quello di turno il venerdì) o del presidente di sezione;

il deposito di tutti gli altri atti, ad eccezione del deposito delle impugnazioni sarà effettuato mediante pec : [gipgup.tribunale.prato@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.prato@giustiziacert.it); [dibattimento.tribunale.prato@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribunale.prato@giustiziacert.it);

gli organi di polizia giudiziaria, che saranno informati dal funzionario addetto, accederanno all'ufficio corpi di reato in caso di atti urgenti previa prenotazione mediante pec da utilizzare anche per le comunicazioni ordinarie : [corpireato.tribunale.prato@giustizia.it](mailto:corpireato.tribunale.prato@giustizia.it);

l'accesso all'UNEP è consentito fino al 22 marzo 2020 esclusivamente per la richiesta di atti urgenti, le notifiche a mani saranno effettuate non su richiesta della parte richiedente ma previa disposizione del Dirigente motivata in relazione alle esigenze di prevenzione del caso concreto, gli atti esecutivi (sfratti, pignoramenti etc.) saranno rinviati a data successiva al 22 marzo 2020 previa medesima disposizione, il ricevimento del pubblico da parte degli ufficiali giudiziari è sospeso fino al 22 marzo 2020 e il Dirigente comunicherà al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato, curandone inoltre la pubblicazione sul sito del Tribunale, i recapiti telefonici e di posta elettronica ai fini della prenotazione di eventuali ricevimenti urgenti;

è raccomandata ai coordinatori amministrativi, organizzando allo scopo un'adeguata turnazione, la pronta reperibilità telefonica del personale durante l'intero orario di servizio.

La segreteria amministrativa provvederà alla comunicazioni:

alla Presidente della Corte di Appello,

al Procuratore della Repubblica,

al Presidente di sezione e Magistrato coordinatore del settore penale,

al Magistrato coordinatore del settore civile

a tutti i Magistrati, al Giudice Francesco Pallini anche quale Magistrato coordinatore dell'ufficio GIP-GUP,

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

al Questore di Prato,

al Direttore della Casa Circondariale di Prato,

ai Funzionari amministrativi coordinatori dei settori,

al Dirigente UNEP,

al Funzionario amministrativo coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace,

ai Funzionari tecnici informatici CISIA,

al Responsabile del servizio di fonoregistrazione cui i coordinatori del settore penale comunicheranno le date delle udienze penali non rinviate d'ufficio,

al Responsabile del servizio di vigilanza.

Il presente ordine di servizio sarà pubblicato sul sito del Tribunale ed esposto curandone l'affissione, con evidenza anche grafica, all'ingresso principale del palazzo di giustizia e delle aule d'udienza.

Il Presidente  
Francesco Gratteri

## disposizioni ai curatori in conseguenza normative finalizzate per fronteggiare l'epidemia da Covid 19

14 aprile 2020 13:30

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Dott.ssa Raffaella Brogi** che trova di seguito riportato. Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

### TRIBUNALE DI PRATO

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE FALLIMENTARI IN CONSEGUENZA DELLE NORMATIVE ADOTTATE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID 19

Nell'ultimo mese si sono susseguiti tre decreti legge, che hanno profondamente inciso sullo svolgimento dell'attività giudiziaria – e conseguentemente anche nelle procedure concorsuali – al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- [D.L. 8 marzo 2020, n. 11](#) (*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*)
- [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*)
- [D.L. 8 aprile 2020, n. 23](#) (*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*).

Alla luce di quanto previsto nella normativa emergenziale che sarà esaminata si ritiene opportuno dare alcune indicazioni. A tal fine, si è ritenuto opportuno procedere, invitando l'ODCEC di Prato, a formulare, in via preliminare alcuni quesiti in ordine alle questioni che i curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali ritenevano particolarmente di rilievo. Di fatto, le continue sopravvenienze normative impongono, altresì, ulteriori chiarimenti.

Di seguito saranno date, pertanto, alcune indicazioni:

#### **I) I TERMINI E LE PROCEDURE CONCORSUALI.**

Durante la fase cd. emergenziale sono intervenuti ben tre provvedimenti normativi nell'arco di un mese che hanno disciplinato il rinvio d'ufficio e la sospensione dei termini processuali.

Con il primo **Decreto Legge, 8 marzo 2020, n. 11** (*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*) è stato previsto, all'art. 1, che: "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) , sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo."

Con il secondo **Decreto Legge, 17 marzo 2020, n. 18** è stato stabilito, all'art. 83, che: "1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la

*notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546."*

Infine, con il terzo **Decreto Legge, 8 aprile 2020, n. 23** (*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*), all'art. 36, è previsto che: *"il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020."*

In conclusione, possono essere fissati i seguenti punti:

a) il rinvio d'ufficio delle udienze nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 avviene *ex lege*, senza la necessità di alcun provvedimento da parte del singolo giudice, che dovrà fissare la data della nuova udienza;

b) nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 si ha la sospensione dei termini, con la precisazione che in caso di inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione si ha il differimento automatico, mentre nell'ipotesi di computo dei termini a ritroso si deve differire l'udienza o l'attività, in modo da tenere conto del termine;

c) la sospensione non si applica solo nell'ipotesi residuale prevista nell'art. 83, comma 3, lett. a) D.L. n. 18/2020 (non essendo contemplate le procedure concorsuali nelle ipotesi espressamente richiamate dalla norma) e cioè che la *ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;*

Si possono pertanto trarre le seguenti conclusioni:

- la **sospensione dei termini** è generalizzata per tutti i termini previsti per il compimento delle attività da parte dei curatori, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali e professionisti delegati nelle vendite fallimentari. Si pone, in realtà, un profilo di criticità in ordine alla formulazione letterale dell'art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020. La necessità di far fronte alla diffusione di una pandemia che impone (anche) marcate misure di distanziamento sociale, culminate nei d.p.c.m. 11 marzo e 22 marzo 2020 che hanno imposto non solo la sospensione delle attività produttive industriali o commerciali, ma anche una consistente limitazione ai movimenti dei cittadini, potrebbe portare a valorizzare la diversa formulazione semantica dell'art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020 rispetto alla parallela (ma non corrispondente) norma di cui all'art. 1 L. n. 742/1969. Mentre quest'ultima parla espressamente di sospensione dei *termini processuali*, l'art. 83, comma 2, D.L. n. 23/2020 indica, al primo periodo, la sospensione del *decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*. Il secondo periodo prevede che *si intendono pertanto sospesi ... tutti i termini procedurali*. La verifica circa la dilatazione dell'ambito massimo e possibile di validità semantica del primo periodo dell'art. 83, comma 2, D.L. n. 23/2020 deve tenere conto della sostanziale paralisi di tutte le attività materiali di verifica condotte dal curatore fallimentare per poter prendere decisioni importanti, come ad es. in materia contratto d'affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento. Si auspica che la conversione del D.L. n. 23/2020 possa rendere, ancora più chiara, la formulazione della previsione in materia di sospensione dei termini, tenendo conto della peculiarità delle procedure concorsuali e del ruolo svolto dal curatore e dal liquidatore nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento;
- la **sospensione dei termini è impedita solo in presenza della dichiarazione di urgenza ex art. 83, comma 3, lett. a) D.L. n. 18/2020**, eseguita dalla presidente del collegio fallimentare in caso di atto o attività di competenza del collegio o dalla singola giudice delegata in caso di atto monocratico;
- la diversa *ratio* dei D.L. n. 11/2020, 18/2020 e 23/2020, finalizzati a prendere provvedimenti in relazione alla diffusione di una pandemia, rispetto alla disciplina della sospensione dei termini feriali (l. n. 742/1969), oltre al corollario della necessaria sospensione di tutti i termini procedurali, relativi alle procedure concorsuali, fa sì che nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 la cd. disciplina emergenziale prevalga anche sulle norme della legge fallimentare che prevedano singole ipotesi di esenzione dalla sospensione feriale dei termini ex l. n. 742/1969, come l'art. 36 *bis* l.fall.;
- per le **udienze di accertamento dello stato passivo** fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020. Come noto, alla celebrazione di tale udienza viene ricollegato un termine a ritroso di trenta giorni, prima dell'udienza fissata, al fine della presentazione delle domande tardive. A questo punto, tenendo conto della sospensione automatica dei termini prevista dai D.L. *cit.* (n. 11/2020, 18/2020 e 23/2020) si hanno due possibilità:
  - a) l'udienza è differita ad una data che tiene conto dei trenta giorni di cui all'art. 93 l.fall. ai quali si va a sommare il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 e viene fissata dalla giudice delegata in modo da assicurare il rispetto preciso di tale termine di trenta giorni;
  - b) l'udienza, alla luce di quanto previsto nell'art. 83, comma 7, lett. g) D.L. n. 18/2020 è differita in data successiva al 30 giugno 2020.

È da ritenere che, nell'ipotesi in cui il differimento dell'udienza di accertamento allo stato passivo oltrepassi il termine di trenta giorni (ottenuto sommando il periodo anteriore al 9 marzo 2020 e quello successivo alla data dell'11 maggio 2020) le domande sopravvenute fino al trentesimo giorno prima dell'udienza siano da considerare tempestive ai sensi dell'art. 93 l.fall., rendendo necessaria la predisposizione di un nuovo stato passivo che tenga conto delle nuove domande depositate. Si tratta di un caso, invero, singolare, ma determinato dal coordinamento tra la normativa emergenziale sopravvenuta alla fissazione dell'udienza di accertamento dello stato passivo e l'art. 93 l.fall., che non sembra essere derogato, dall'art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020 laddove prevede il termine di giorni trenta per la presentazione delle domande tempestive.

Ne consegue che, al fine di non creare incertezze applicative nei confronti dei curatori, sarà la stessa giudice delegata a precisare nel provvedimento di fissazione della nuova udienza di accertamento dello stato passivo se si tratti di un mero differimento o di una nuova fissazione d'udienza, con la necessità del curatore di predisporre lo stato passivo in modo conforme alle domande sopravvenute eventualmente presentate. In ogni caso il curatore dovrà comunicare ai creditori il differimento o il nuovo progetto di stato passivo, con l'indicazione della data dell'udienza, depositando le pec relative alle avvenute comunicazioni entro due giorni prima dell'udienza;

- per gli **stati passivi dichiarati esecutivi in data anteriore al 9 marzo 2020**, ai fini della presentazione delle domande tardive ex art. 101 l.fall. si dovrà tener conto anche del termine di sospensione nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, a meno che la giudice delegata non abbia emesso dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020;
- per i **piani di riparto** il termine di reclamo previsto nell'art. 110, comma 3, l.fall. è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020. A tal fine solo in caso di dichiarazione di urgenza ex art. 83, comma 3, D.L. n. 18/2020 emessa dalla giudice delegata contestualmente al deposito del riparto potrà decorrere il termine di quindici giorni. Occorre precisare che la dichiarazione di urgenza della giudice delegata deve essere contestuale all'ordine di deposito del piano di riparto in cancelleria ex art. 110 l.fall. e che di tale dichiarazione devono essere resi edotti i creditori ai quali è comunicato il piano di riparto, affinché gli stessi non confidino, ai fini del reclamo ex art. 110, comma 2, l.fall. nella sospensione dei termini prevista nell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e prorogata dal D.L. n. 23/2020. Ne consegue che:

a) in caso di piani di riparto per i quali la giudice delegata abbia ordinato il deposito in data anteriore al 9 marzo 2020 dovrà essere applicata la sospensione dei termini, sommando quelli maturati in data anteriore al 9 marzo 2020 a quelli maturati successivamente al 10 maggio 2020;

b) per i piani di riparto depositati nel periodo di sospensione è necessaria l'indicazione, da parte del curatore, dei motivi di urgenza ex art. 83, comma 3, lett. a) D.L. n. 18/2020, la valutazione e la dichiarazione di urgenza da parte della giudice delegata in base a quest'ultima norma e la comunicazione ai creditori sia del piano di riparto che della dichiarazione di urgenza, affinché gli stessi non confidino, ai fini della presentazione di eventuali reclami, sulla sospensione *ex lege* dei termini. Il curatore, al momento in cui chiederà di dichiarare esecutivo il piano di riparto dovrà depositare, unitamente alla copia delle comunicazioni pec inviate ai creditori, anche attestazione di aver comunicato sia il piano di riparto che la dichiarazione di urgenza resa dalla giudice delegata ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) D.L. n. 18/2020. Unitamente all'istanza per la dichiarazione del piano di riparto, il curatore depositerà con apposito e distinto atto il mandato di pagamento relativo al piano di riparto, con indicazione dell'indirizzo pec della banca depositaria del conto corrente della curatela. La cancelleria provvederà a trasmettere a quest'ultima, a mezzo pec e con urgenza, il piano di riparto, il decreto di esecutività della giudice delegata e il mandato di pagamento emesso da quest'ultima;

- per le **udienze di approvazione del rendiconto ex art. 116 l.fall.** sarà fissata dalla giudice delegata una nuova udienza, che tenga conto del rispetto del termine di 15 giorni successivi all'11 maggio 2020 e della quale il curatore darà comunicazione ai creditori;
- si invitano i curatori a presentare il piano di riparto anche parziale nelle procedure con liquidità superiore a euro 100.000 (centomila) nel rispetto delle disposizioni sugli accantonamenti entro e non oltre l'11 maggio 2020 con l'indicazione della segnalazione d'urgenza.

## B) VENDITE FALLIMENTARI

Richiamando quanto già previsto nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Prato del 19 marzo 2020, per le vendite nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo (liquidatorio) e di sovraindebitamento si applicheranno le seguenti disposizioni:

1) sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 e, per quelli dopo il periodo di sospensione, dovrà essere pubblicato un nuovo avviso di vendita in data posteriore al giorno 11 maggio 2020 così da consentire il rispetto dei termini per la pubblicità previsti dalla legge e, da parte degli interessati, una migliore conoscenza delle vendite, attualmente compromessa dalla situazione di emergenza epidemiologica;

- 2) i curatori, commissari giudiziari e liquidatori giudiziari procureranno la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti indicati nell'avviso di vendita, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP specificando nell'inserzione: "*vendita revocata in ottemperanza al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e al d.l. 8 aprile 2020 n. 23*" nonché la comunicazione ai professionisti delegati alla vendita. Nell'ipotesi in cui sia già stato pubblicato l'avviso, in esecuzione delle disposizioni impartite con il decreto del Presidente del Tribunale di Prato del 19 marzo 2020 i curatori, liquidatori e professionisti delegati provvederanno direttamente a pubblicare un nuovo avviso in data successiva all'11 maggio 2020;
- 3) i professionisti delegati, i curatori e i liquidatori giudiziari, nonché i gestori, se incaricati, delle vendite, non accetteranno il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di sospensione, e ciò fino alla pubblicazione dei nuovi avvisi;
- 4) i professionisti (notai, curatori e liquidatori giudiziari) sono autorizzati a trattenere le buste già depositate e a provvedere su richiesta dei depositanti alla restituzione delle offerte cauzionate con prenotazione allo scopo degli incontri da programmare singolarmente in fasce orarie e con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle prescritte misure di contenimento del contagio;
- 5) in relazione alle procedure in cui risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato, la pubblicazione sospesa fino all'11 maggio 2020 e successivamente a tale data la pubblicazione del nuovo avviso di vendita da svolgere, nel rispetto dei termini di pubblicità previsti dalla legge, in data posteriore al 1° luglio 2020 per gli immobili e quanto meno al 20 maggio 2020 per gli altri beni;
- 6) sono assolutamente precluse fino all'11 maggio 2020 le attività preparatorie dello svolgimento delle vendite, comprese le perizie degli immobili da parte degli ausiliari nominati fino all' 11 maggio 2020, mentre in data successiva gli eventuali accessi, sia da parte dei periti che degli interessati, potranno essere compiuti solo se compatibili con le vigenti misure di contrasto all'epidemia e con le ulteriori che fossero adottate per l'evolversi della situazione di emergenza, richiedendo direttive al giudice delegato in caso di contestazioni o incertezze e raccomandando che l'accesso agli immobili destinati ad abitazione principale del debitore dichiarato fallito e della sua famiglia non avvenga prima del 31 maggio 2020. È salva, in ogni caso, la possibilità per la giudice delegata la dichiarazione di urgenza ex art. 83, comma 3, lett. a) D.L. n. 18/2020, in caso di comprovati motivi segnalati dal curatore o dal liquidatore giudiziale o dal liquidatore nominato nelle procedure di sovraindebitamento, purché le modalità di vendita siano compatibili con le esigenze di distanziamento sociale, in conseguenza dell'evoluzione dell'attuale emergenza sanitaria;
- 7) quanto agli immobili destinati ad abitazione principale del debitore e della sua famiglia gli avvisi di vendita dovranno prevedere l'espletamento delle operazioni in data successiva al 1° settembre 2020 e, se occorresse adeguarsi a nuove misure di contrasto e contenimento, in data successiva al 15 settembre 2020, i curatori e i liquidatori giudiziari procedendo previa comunicazione al giudice delegato;
- 8) sono sospesi, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati, ferma restando la possibilità per l'aggiudicatario definitivo di versare il dovuto e di procedere, previo accordo con il curatore, alla stipula della compravendita davanti al Notaio il quale sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti alla data dell'atto;
- 9) in ogni caso i curatori e i liquidatori si conformeranno alle presenti direttive valutando, in via prioritaria, l'esigenza di tutela della propria salute e di quella di coloro eventualmente coinvolti nelle procedure di vendita fallimentare, comunicando al giudice delegato le determinazioni assunte al riguardo;
- 10) al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, i curatori, i liquidatori giudiziari e i professionisti delegati sono autorizzati a procedere alle vendite nelle aule del Tribunale di Prato la cui destinazione allo scopo, con indicazione dell'aula nell'avviso di vendita, dovrà essere concordata con il funzionario consegnatario cancelliere Gianna Peretto ([gianna.peretto@giustizia.it](mailto:gianna.peretto@giustizia.it)) la quale procurerà di corrispondere alle eventuali richieste sentiti i coordinatori amministrativi dei settori civile e penale.

### **C) CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA.**

Per in concordati preventivi per i quali sia stato concesso il termine ex art. 161, comma 6, l.fall. alla data del 9 marzo 2020 si applica la sospensione dei termini ex art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020. In ragione dell'ampia interpretazione che si ritiene di dover dare a tale norma, anche a protezione dell'attività svolta dal curatore e fortemente limitata, dal 9 marzo all'11 maggio anche da provvedimenti governativi finalizzati da arginare il contagio da Covid-19 si ritiene di non adottare interpretazioni restrittive in ordine agli obblighi informativi mensilmente richiesti al debitore (considerata l'ampia formulazione della norma appena richiamata) e sempreché non sia stata emessa dichiarazione di urgenza ex art. 83, comma 3, lett. a) D.L. n. 18/2020, considerate le possibili incertezze interpretative in relazione alla disciplina sulla sospensione dei termini e riservando, comunque, la valutazione della condotta del debitore, sulla quale il commissario giudiziale dovrà riferire al tribunale.

Il commissario giudiziale in ogni caso cercherà, nel rispetto delle esigenze di distanziamento sociale, di tenere contatti con l'impresa e di riferirne alla giudice delegata, mediante relazioni depositate in via telematica, avvisando anche della presenza di eventuali fatti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 173 l.fall.

Per tutti gli altri obblighi inerenti all'attività svolta dal commissario giudiziale, a partire dalla relazione ex art. 172 l.fall. si applicherà la sospensione ex art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020.



Considerato che, comunque, le istanze di fallimento depositate dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 sono improcedibili, con la sola eccezione del ricorso presentato dal P.M. e della contestuale richiesta di misure protettive ex art. 15, comma 8, l.fall., si invitano i commissari giudiziali a fare un monitoraggio e a riferire sia alla giudice delegata che al P.M. (con urgenza) nelle ipotesi in cui emergano fatti di rilievo penale, tali da integrare i presupposti applicativi della norma appena richiamata.

A tal fine sarà importante tenere conto che lo scopo della decretazione emergenziale del periodo marzo-aprile 2020 è quello di tutela delle imprese che si vengano a trovare in uno stato di crisi a causa dell'emergenza epidemiologica. In nessun caso la decretazione d'urgenza deve essere interpretata nel senso di consentire atti distrattivi o, comunque, in frode ai creditori.

### **C) FASE ESECUTIVA DEI CONCORDATI PREVENTIVI.**

L'art. 9, comma 1, d.l. n. 23/2020 prevede che: *"I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi."*

A tal fine entro il 31 maggio 2020 i commissari giudiziali predisporranno una relazione, da depositare in cancelleria e da trasmettere, a mezzo pec, ai creditori, in ordine alla rilevanza della nuova disposizione che procrastina il termine di adempimento della proposta concordataria, sull'esecuzione dei concordati omologati dal Tribunale di Prato. Nell'ipotesi in cui, in conseguenza dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, non sia possibile procedere a tale adempimento, lo stesso sarà eseguito entro il 30 giugno 2020.

Prato, 14 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale di Prato  
Dr. FRANCESCO GRATTERI

Le giudici delegate

Dr.ssa RAFFAELLA BROGI

Dr.ssa COSTANZA COMUNALE